



Civile Sent. Sez. 1 Num. 24449 Anno 2015

Presidente: CECCHERINI ALDO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 01/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 12514-2010 proposto da:

FALLIMENTO VANETTA S.P.A. (C.F./P.I. 03740000637), in
persona del Curatore avv. FRANCESCO IANDOLO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146,
presso l'avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e
difeso dall'avvocato NICOLA RONDINONE, giusta procura
a margine del ricorso;

2015

1747

- **ricorrente** -

contro

STOPPANI LUIGI FRANCESCO BENEDETTO (C.F.
STPLFR72A26F205F), elettivamente domiciliato in ROMA,

h



PIAZZA G. MAZZINI 15, presso l'avvocato ENRICO GABRIELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO DE NOVA, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il decreto n. 4510/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 13/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato MOCCI, con delega orale, che si riporta alla memoria;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato SARA DE NOVA, con delega, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Stoppani Luigi Francesco Benedetto, erede legittimo per la quota di 1/3 di Stoppani Plinio, chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento Vanetta s.p.a., oltre che per gli emolumenti dovuti al de cuius per gli anni 2002 e 2003, per il credito derivante dalla sottoscrizione da parte dello Stoppani delle emissioni obbligazionarie indicate.

A fronte del provvedimento di esclusione del G.D., lo Stoppani proponeva opposizione, a cui resisteva il Fallimento.

Con decreto del 2/7/2009- 13/4/2010, il Tribunale di Milano ha ammesso al passivo del Fallimento Vanetta s.p.a. Stoppani Luigi Francesco Benedetto in via chirografaria per il credito di euro 11.937,87, oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto sino alla data di dichiarazione di fallimento, e, sempre in chirografo, per il credito di euro 991.581,46, oltre interessi nella misura prevista, sino alla data di dichiarazione di fallimento "condizionatamente alla produzione alla curatela, in epoca antecedente al piano di riparto, degli originali dei titoli al portatore ad oggi prodotti in copia autentica", ed ha compensato le spese.

Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato che lo Stoppani aveva dimostrato di non potere produrre i titoli incorporanti il diritto alla restituzione dei prestiti per causa allo stesso non imputabile, attestando l'esistenza



dei titoli, con la produzione di copia autentica, e la conservazione degli stessi nell'interesse di tutti gli eredi di Plinio Stoppani, da parte di un custode, da cui, conseguentemente, l'applicazione dell'art.96, 2° comma n.2 l.f. e quindi l'ammissione con riserva, come chiesta in udienza dalla parte in via subordinata.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso lo Stoppani.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99 l.f. e 345 c.p.c., nonchè dei principi generali in tema di preclusioni processuali nelle impugnazioni e nei gravami, per avere lo Stoppani avanzato la domanda subordinata all'udienza collegiale, riservata alla sola discussione e non già come avrebbe dovuto, con la memoria " ex art.99,6° comma l.f.", destinata alla cristallizzazione del *thema decidendum*.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

L'art. 96, 2° comma l.f., applicabile nella specie, dispone che "...sono ammessi al passivo con riserva... 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice."



Come affermato tra le ultime nella pronuncia 24539/2013, in tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione di una condizione all'ammissione del credito costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo una domanda di insinuazione, può sia apporvi una condizione eventualmente prevista dalla legge e risultante dagli atti, sia rettificare l'indicazione della circostanza condizionante ivi erroneamente prospettata.

1.2.- Col secondo mezzo, il Fallimento articola due censure, di violazione e falsa applicazione degli artt.96, 2° comma n.2 l.f. e 113 bis l.f., 1100 e ss., 1772, 1992 e ss. c.c., e di motivazione insufficiente e/o contraddittoria.

Secondo il ricorrente, posto che la mancata produzione dei titoli obbligazionari è dipesa dal mancato accordo tra gli eredi partecipanti alla comunione ereditaria, non può riconoscersi all'opponente, erede pro quota, la legittimazione a far valere il credito per il rimborso pro quota dei titoli obbligazionari "comuni".

Il ricorrente, a base di detta conclusione, deduce e fa valere che _____

non sono caduti in successione diritti di credito, ma titoli di credito al portatore, beni mobili suscettibili di essere oggetto di diritti reali, oltre che soggetti alle norme di cui agli artt. 1992 e ss., da cui l'indivisibilità del diritto cartolare, che deve essere esercitato



congiuntamente da tutti i partecipanti alla comunione e legittimati secondo la legge di circolazione o, in alternativa, da chi fra essi abbia il titolo nel suo potere e con il mandato tacito da parte degli altri; che per il principio di letteralità, è inconcepibile l'esercizio per quote separate, e l'indivisibilità è confermata dalla speciale regolamentazione di cui all'art.2347 c.c. (v. anche l'art.2352, 5° comma c.c.) ed anche per il frazionamento dei titoli l'art.2000 c.c. si richiede la collaborazione dell'emittente, che può aderirvi, ovviamente solo quando ancora *in bonis*.

Né la conclusione sarebbe diversa ad applicare le norme sulla comunione dei diritti reali ex art. 1100 e ss. c.c., anche a ritenere che l'esercizio dei diritti contemplati nel titolo rientri tra gli atti di mera amministrazione e non di disposizione (che richiedono il consenso di tutti); ed infatti, ove si reputi che l'esercizio del diritto finale al rimborso integri un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, occorrerebbe la maggioranza dei due terzi ex art.1108 2° comma c.c.; diversamente, secondo l'art. 1105, 2° comma c.c. occorrerebbe la maggioranza che rappresenti la metà del valore del bene, con l'osservanza delle forme procedurali richieste (quindi, sempre un "atto collettivo"), mentre nel caso, la domanda di ammissione al passivo per il rimborso risulta presentata

h
6



dallo Stoppani e solo dalla vedova sig. Luisa Scoz Stoppani, da cui la mancanza della maggioranza semplice dei coeredi. Anche a considerare la disciplina del deposito, l' art.1772 c.c. conferma l'esigenza dell'accordo tra tutti i coeredi ai fini della restituzione o della gestione delle cose affidate in custodia, accordo che manca, visto che entrambi i depositari si sono ben astenuti dal ritenere ravvisabile la "volontà comune" (v. lettera del 17/5/06 della S.I.O.R.A.).

Secondo il Fallimento, nel caso è in discussione non la materiale esistenza dei titoli, ma la sussistenza della comune volontà di disporre da parte dei comunisti, per cui il deposito degli originali dei titoli integrava un elemento costitutivo del diritto al rimborso, né si sarebbe potuto ritenere l'opponente privo di strumenti per uscire dalla situazione di stallo lamentata, attesa la possibilità di chiedere al Tribunale, almeno al fine di proporre l'insinuazione tardiva, i provvedimenti ex art. 1772 c.c. o ex art.1105 u.c. c.c.

Infine, il Fallimento evidenzia come, a seguito del provvedimento impugnato, il G.D. potrà trovarsi in difficoltà in sede di provvedimento ex art. 113 bis l.f., per non essersi ancora compiuta la divisione ereditaria o, se compiuta, per avere l'opponente acquisito la titolarità di una parte dei titoli di differente consistenza per ragioni di conguaglio delle quote.



2.1. Il motivo, inteso a far valere il vizio ex art.360 n. 3 c.p.c., è infondato.

Quanto al vizio di motivazione, presente nella rubrica, lo stesso è privo di qualsiasi argomento, risolvendosi il motivo nella sola prospettazione del vizio di violazione dell'art.96, 2° comma n. 2 l.f. e delle altre norme citate. La tesi di fondo sostenuta dal Fallimento è che la mancata produzione degli originali dei titoli obbligazionari, dovuta all'indiscusso disaccordo tra gli eredi, priva lo Stoppani, quale coerede, della legittimazione a far valere il credito per il rimborso pro quota dei certificati obbligazionari, né lo stesso potrebbe far valere la mancata produzione dei titoli per fatto a sé non imputabile, data la facoltà di ottenere provvedimenti giudiziali idonei ad ovviare alla situazione di stallo.

Ciò posto, è innanzi tutto da disattendere la prospettazione del Fallimento, secondo cui sono caduti in successione non diritti di credito, ma titoli di credito al portatore, e quindi beni mobili suscettibili di formare oggetto di diritti reali, oltre che soggetti alla speciale disciplina di cui agli artt.1992 e ss. c.c. Ed infatti, non è sostenibile la diversità addotta tra crediti e titoli di credito, essendo questi ultimi crediti incorporati in un titolo, e detta parificazione è sancita dalla stessa disposizione di cui all'art.96, 2° comma n.2 l.f., laddove prevede l'ammissione dei "crediti" per i quali non sia



stato prodotto il "titolo". E significativamente, è stato osservato che detta formulazione equivale a quella di "documenti giustificativi" utilizzata dalla precedente disposizione, a significare che per il legislatore della riforma il principale, ma non unico, campo di riferibilità dell'ammissione con riserva di presentazione dei documenti è quello dei titoli di credito.

Ne consegue l'applicazione del principio dettato dalle S.U., nella pronuncia 24657/2007, seguito dalle pronunce 995/2012, 15894/2014 e 10517/2013, secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c. c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i



crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Il richiamo a detto principio non esaurisce i profili propri della fattispecie, in quanto il credito azionato pro quota è incorporato nei certificati obbligazionari, da cui consegue l'applicazione della disciplina propria di detti titoli.

A riguardo, si devono ritenere infondati i rilievi della Procedura, di indivisibilità del diritto a chiedere la restituzione stante l'unità del mezzo di legittimazione e il divieto di girata parziale ex art.2010 c.c., atteso che nella specie si tratta di titoli al portatore e non già all'ordine; di preclusione del rimborso parziale, atteso che l'art.2414 n. 4 si limita a prevedere l'indicazione del valore nominale, senza porre il dedotto divieto; quanto



all'indivisibilità fatta valere ex art. 2347 c.c., richiamato dall'art. 2352 n.5 c.c., va osservato che detta normativa riguarda le azioni, né l'art.2000 c.c., tra le disposizioni generali dei titoli di credito, potrebbe interpretarsi come prevedente la sola facoltà della società in bonis di procedere al frazionamento.

Quanto al richiamo alla disciplina della comunione, art. 1100 e ss. c.c., la stessa è inapplicabile, attesa la speciale disciplina dei titoli di credito ex artt.1992 e ss. e 2003 e ss. c.c.(titoli al portatore).

Quanto infine al richiamo alla disciplina del deposito, ed in particolare all'art. 1772 c.c. che disciplina la restituzione della cosa depositata in caso di pluralità di depositanti, è di chiara evidenza l'irrilevanza di detto richiamo, atteso che oggetto della controversia non è la restituzione dei certificati da parte dei custodi, ma l'ammissione al passivo pro quota dei crediti incorporati nei titoli.

Inammissibili altresì sono le doglianze riferite alla ritenuta non imputabilità della produzione, involgendo il giudizio di merito sulla non riferibilità al creditore (ed in ogni caso, le norme richiamate, artt. 1772 e 1105 u.c. c.c. sono inapplicabili alla fattispecie, per quanto sopra già rilevato).

Da ultimo, di contro alle preoccupazioni della Curatela, va osservato che, alla stregua della chiara evidenziazione del



Tribunale di Milano, l'evento che potrà determinare la definitiva ammissione della domanda, ex art.113 bis, sarà la produzione degli originali dei titoli al portatore, da cui l'esclusione di ogni possibilità di riparto senza l'avvenuta produzione dei titoli.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Va osservato che, in sede di conclusioni, il Fallimento ha richiesto, in subordine, la cassazione del decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi, "quando invece tale componente era stata già concretamente conteggiata nella precedente voce".

Tale richiesta, non correlata ad alcun motivo di impugnazione, è da ritenersi inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in euro 18.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 29 ottobre 2015

Il Consigliere est.

R.M. Di Vito



Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria